



# CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

UFFICIO DI GABINETTO

Via Duca degli Abruzzi 3 - tel. n° 0883/659111

Prot. n. 140 del 14 NOV. 2020

OGGETTO: *MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS/COVID -19(CORONA VIRUS).ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESERCIZI PUBBLICI -*

## IL SINDACO

**Visto** il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale- Puglia, nr. di Reg. 374 del 3 ottobre 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**Visto** il DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, efficace dal 26 ottobre al 24 novembre 2020;

**Visto** il DPCM del 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Preso Atto** che con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Puglia è stata inserita nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 ( cosiddetta **area arancione**) e che detta ordinanza produce i suoi effetti dal 06 novembre e per un periodo di 15 giorni;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento, soprattutto in questi ultimi giorni, di casi di positività anche in questo centro abitato;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione italiana;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, in ordine ai poteri del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

**VISTO** l'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 e ss.mm.ii.

## ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, la istituzione in questo Comune dei seguenti orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, anche al dettaglio, e degli esercizi pubblici come qui di seguito specificato:



esercizi di vicinato apertura h. 08.00 AM chiusura h. 19.00 PM

supermercati, ipermercati e negozi generi alimentari apertura h. 08.00 AM chiusura h. 19.00 PM

distributori automatici c.d. h.24 apertura h. 06.00 AM chiusura h.19.00 PM

panifici e forni con vendita al dettaglio apertura h. 07.00 AM chiusura h. 19.00 PM

farmacie e parafarmacie apertura h. 08.00 AM chiusura h. 20.30 PM (dalle 19.00 alle 20.30 a battenti chiusi)

Per le altre tipologie di attività (esercizi pubblici: bar-ristoranti-pizzerie ecc...) si rimanda a quanto previsto nel DPCM 03 novembre 2020 ed Ordinanza Ministro della Salute collegata (Area Arancione).

Nelle giornate festive infrasettimanali e domenicali tutte le attività di esercizio di vicinato nonché supermercati, ipermercati e generi alimentari rimarranno chiusi per la intera giornata così come rimarranno sospesi e chiusi qualsivoglia forma di mercato rionale o vendita ambulante e dei produttori propri.

Nelle stesse giornate di cui innanzi le farmacie e parafarmacie rimarranno aperte con gli orari innanzi specificati mentre le edicole e le rivendite di tabacchi rimarranno aperte dalle h. 07.00 AM alle ore 14.00 PM-

A tutte le sopra citate attività è data facoltà di effettuare orario continuato secondo la propria organizzazione aziendale.

La presente Ordinanza entrerà in vigore da lunedì 16 novembre 2020 e rimarrà valida sino a tutto il 03 dicembre 2020 salvo revoca e/o ulteriori disposizioni.

**MANDA**

Ai Dirigenti scolastici, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto di valutare positivamente ed incrementare la istituzione della didattica a distanza attesa l'acuirsi della fase epidemiologica in atto.

**DISPONE**

C h e copia della presente ordinanza sia pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale.

Che la stessa sia trasmessa:

Alla Prefettura di Barletta Andria Trani;

Alla ASL BAT;

Ai Dirigenti scolastici;

Al Comando di Polizia locale per il controllo e la corretta esecuzione;

Altra copia, per opportuna conoscenza, a:

Stazione Carabinieri e Comando Guardia di Finanza-MdS.

Ai sensi dell'art. 3. c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza si può proporre ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì

14 NOV. 2020

**IL SINDACO**  
**Avv. Bernardo LODISPOTO**

